

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **197/1985** (ECLI:IT:COST:1985:197)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Udienza Pubblica del **07/05/1985**; Decisione del **28/06/1985**

Deposito del **03/07/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11017**

Atti decisi:

N. 197

SENTENZA 28 GIUGNO 1985

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 167 bis del 17 luglio 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6

ottobre 1976, depositato in Cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 35 del Registro 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania in data 19 luglio 1976 concernente l'istituzione, presso l'Università di Napoli, della scuola speciale per l'abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie e delle professioni sanitarie.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ricorso notificato il 6 ottobre 1976, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, in relazione al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3214 del 19 luglio 1976, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 7 agosto 1976, concernente "Istituzione, presso l'università degli Studi di Napoli, della Scuola Speciale per l'abilitazione all'esercizio di arti e professioni sanitarie".

Il Presidente del Consiglio, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, deduce che il regolamento approvato con il menzionato decreto e ad esso allegato invade la sfera di competenza riservata allo Stato dall'art. 6 n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, nelle seguenti disposizioni, delle quali pertanto chiede l'annullamento:

a) art. 17, ultimo comma, il quale, nel disporre che è valutabile come tirocinio il servizio prestato in qualsiasi reparto di diagnosi e cura dei Policlinici, sarebbe in contrasto e con il d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, che precisa per le scuole infermieristiche i reparti in cui il tirocinio deve essere compiuto;

b) art. 22, il quale, nel prevedere, al termine di ogni anno scolastico, uno scrutinio finale per il passaggio all'anno successivo, sarebbe in contrasto con l'art. 30 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, che prescrive l'effettuazione di esami di passaggio al termine di ciascun corso annuale;

c) art. 23, secondo e terzo comma, il quale, là dove dispone che il tema per la prova scritta dell'esame di diploma è assegnato direttamente dall'Assessore alla Sanità e stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice, violerebbe l'art. 32 del citato R.D. n. 2330 del 1929 (che stabilisce che il tema per l'esame di diploma di infermiere è assegnato direttamente dal Ministro), l'art. 31 dello stesso R.D. (che stabilisce in modo diverso la composizione della Commissione), e lo stesso art. 33 della Costituzione;

d) art. 24, che prevede ipotesi di abbreviazione della durata del corso triennale, non previste dalla normativa statale.

2. - Si è costituita nel presente giudizio la Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore.

Dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso "anche dal punto di vista della tardività", la Regione deduce, in linea generale, che il punto nodale della questione consiste nel valutare se la normativa regionale sia o meno in contrasto non con singole disposizioni di legge, ma con indirizzi e principi generali riscontrabili nelle leggi e nei regolamenti aventi forza di legge

esistenti all'epoca del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni: gli articolati relativi non resistono, a suo avviso, al passaggio delle competenze alle Regioni, le quali hanno nella materia della sanità una loro autonomia regolamentare e legislativa.

Sulla base di tali argomentazioni di ordine generale, la Regione nega che le disposizioni regolamentari impugnate siano in contrasto con i principi generali vigenti in materia e conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

3. - All'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice La Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le conclusioni già adottate.

Considerato in diritto:

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per regolamento di competenza in ordine al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 19 luglio 1976, con cui è stata istituita, presso l'Università degli Studi di Napoli, la Scuola speciale per l'abilitazione all'esercizio di arti sanitarie ausiliarie e professioni sanitarie e ne è stato approvato l'allegato regolamento. Ad avviso dell'Avvocatura, alcune disposizioni di detto regolamento, e precisamente gli artt. 17, ultimo comma, 22, 23, secondo e terzo comma e 24, invadono la sfera di competenza riservata allo Stato dall'art. 6 n. 21 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, in quanto confliggono con disposizioni di principio della legge statale, alla quale l'atto prodotto dagli organi regionali doveva conformarsi.

La difesa dell'intervenuta Regione Campania ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.

2. - La Corte deve anzitutto rilevare che, successivamente all'emanazione dell'impugnato decreto, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha adottato un nuovo provvedimento (decreto n. 4127 del 18 ottobre 1977, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 26 novembre 1977), dal quale risultano espressamente modificate le disposizioni oggetto del presente giudizio. Precisamente: l'art. 17, ultimo comma, dispone che "il tirocinio pratico sarà svolto nei diversi reparti di diagnosi e cura dei Policlinici nel rispetto dei programmi ministeriali"; all'art. 22, secondo comma, le parole "non ottengono il passaggio" sono state sostituite con quelle "non sono ammessi agli esami di passaggio"; all'art. 23, secondo comma, le parole "è assegnato direttamente dall'Assessorato alla Sanità di concerto con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione" sono state sostituite con le parole "è assegnato direttamente dal Ministero della Sanità "; l'art. 23, terzo comma, è stato così sostituito: "la Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'Arte Sanitaria Ausiliaria di infermiere generico è costituita da:

a) un medico designato dall'Assessorato Regionale alla Sanità: Presidente;

b) da un rappresentante dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione designato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione: Componente;

c) dal Direttore Sanitario o suo delegato: Componente;

d) da un Primario di ruolo o chi ne fa le veci: Componente;

e) Direttrice della scuola o in mancanza una capo sala diplomata: Componente;

f) un insegnante del corso: Componente.

Funziona da Segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'Assessorato alla Sanità.

Per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, abilitazione a funzioni direttive, la Commissione è composta così come previsto dall'art. 31 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330"; l'art. 24, infine, è stato "revocato".

Ora, le modifiche introdotte dal più recente decreto della Giunta Regionale sono manifestamente dirette ad emendare - in conformità dei rilievi formulati nel ricorso del Presidente del Consiglio - le censurate previsioni del decreto istitutivo della Scuola. Il decreto prodotto per modificare l'ordinamento della Scuola copre peraltro sotto tutti i profili, ai fini della presente decisione, la disciplina dedotta in giudizio e ne adegua puntualmente il contenuto alle norme della legislazione statale invocate, come si spiega in narrativa, dall'Avvocatura dello Stato; tali norme sono del resto richiamate nella premessa dello stesso decreto. Il che basta per concludere che la materia del contendere è cessata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 19 luglio 1976, n. 3214.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.